

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BOATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 NOVEMBRE 1988

Disposizioni per la prevenzione degli attacchi cardiaci sugli aerei per passeggeri

ONOREVOLI SENATORI. — Ogni anno un certo numero di passeggeri delle linee aeree muore d'infarto per mancato soccorso, dato che gli aerei passeggeri non sono dotati di apparecchiature mediche di pronto soccorso nè di personale addestrato opportunamente.

Le linee aeree inglesi *British Airways* hanno dichiarato di avere ogni anno sei-dieci morti per attacco cardiaco tra i propri passeggeri; le altre linee non rendono noti questi dati, ma estendendo statisticamente il dato al totale dei passeggeri aerotrasportati si può valutare in duecento persone circa il numero di decessi a bordo per attacco cardiaco. Eppure la sempli-

ce dotazione a bordo di un defibrillatore potrebbe salvare molte di queste vite umane.

Attualmente la legge italiana non prevede obbligo di presidi medici di pronto soccorso per i passeggeri degli aerei di linea. Con questa proposta di legge si intende affrontare il problema più grosso: quello, appunto, degli attacchi cardiaci ai passeggeri. Si rende perciò obbligatorio il defibrillatore per tutti gli aerei passeggeri che usufruiscono degli scali italiani. La proposta obbliga inoltre le compagnie a preparare professionalmente all'uso di tali defibrillatori almeno un membro di ogni equipaggio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ogni aereo adibito a trasporto pubblico di passeggeri che faccia scalo sul territorio italiano deve avere in dotazione un defibrillatore efficiente e verificabile da parte delle autorità aeroportuali.

Art. 2.

1. Le compagnie aeree devono istruire il proprio personale all'uso dei defibrillatori e garantire che almeno un membro di ogni equipaggio dei propri vettori sia in grado di utilizzare al meglio tale apparecchio in caso di attacchi cardiaci, che si verifichino durante il volo.

2. Il defibrillatore deve, in ogni caso, essere accompagnato da un foglio di istruzioni d'uso in almeno cinque lingue, tra cui l'italiano.

Art. 3.

1. La violazione delle norme di cui agli articoli 1 e 2 è punita con un'ammenda da uno a due milioni di lire.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.